

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 maggio 2025, n. 247
"STUDIO ORTO KINESIS S.R.L." (P. IVA 00266730753).

Accreditamento istituzionale, ai sensi degli artt. 3 c. 3 lett. c) e 24 c. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 TC nella struttura ubicata in Carmiano (LE) alla via Stazione n. 28, già autorizzata e accreditata alla diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e con utilizzo di n. 1 RMN grande macchina.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "*Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale*";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico- operativi e avvio fase strutturale*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31/03/2025.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. "*Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale*" e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione *Strategie e Governo dell'Offerta*, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*") e s.m.i. prevede:

- all'art. 3 ("*Compiti della Regione*"), comma 3, lett. c) che "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio*

per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (omissis)”;

- all’art. 24 (“*Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti*”), comma 3 che: “*Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale....(omissis)”.*

Il R.R. n. 9 del 12 agosto 2022 (“*Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell’art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006*”) pubblicato sul BURP n. 90 suppl. del 16/08/2022 ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, prevede all’art. 4 (“*Accreditamento*”):

- al comma 5 che “*Per le strutture private per le quali il parere favorevole di compatibilità è rilasciato successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, le istanze di accreditamento presentate nell’arco temporale del semestre di volta in volta maturato a decorrere dal 01/07/2023 sono valutate, nei limiti del fabbisogno di cui al comma 1, comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, sentita la Direzione Generale dell’azienda sanitaria locale interessata, che dovrà motivare il proprio parere in relazione alla localizzazione territoriale delle apparecchiature della medesima tipologia già accreditate e all’effettiva carenza nei diversi distretti socio-sanitari di prestazioni erogate per conto e a carico del SSR, tenendo conto del fabbisogno regolamentare ancora disponibile. L’eventuale mancata rispondenza al parametro della localizzazione, come sopra identificato, comporterà il non accoglimento della relativa istanza, anche se unica.”;*
- al comma 7 che “*Anche in deroga al parametro di n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti di cui al comma 1, può essere accreditata la RMN per la quale sia stato rilasciato l’unico (o il primo) parere favorevole di compatibilità nell’ambito del distretto socio-sanitario in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine, ai sensi dell’art. 49, comma 2, della L.R. n. 52/2019 o successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.”;*
- al comma 9 che “*Le strutture private per le quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento sia già stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità possono accedere all’accreditamento a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento. (omissis)”.*

La L.R. n. 42/2024 (“*Disposizioni...(omissis) (legge di stabilità regionale 2025)*”), entrata in vigore l’01/01/2025, all’art. 136 (“*Disposizioni in materia di TAC*”) comma 1 prevede che “*Per le strutture private, già in possesso di parere di compatibilità regionale favorevole all’installazione di una TAC, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongano anche dell’accreditamento istituzionale per una RMN “grande macchina”, ai sensi dell’art. 49 L.R. n. 52 del 30.11.2019 [distretti socio-sanitari carenti di grandi macchine RMN in deroga al fabbisogno – n.d.r.] avendo l’obbligo per legge di attivare una TC ad ausilio della RMN per problematiche di sicurezza del paziente, considerato che trattasi di distretti carenti di “grandi macchine”, si assegna a tali strutture, in via eccezionale, fuori dal fabbisogno provinciale delle TC, l’accreditamento di tali impianti TC.”.*

Con **D.D. n. 108 del 20/04/2023** il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha determinato di “*rilasciare, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’accreditamento istituzionale per l’attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine – n. 1 RMN da 1,5 Tesla in capo alla società “Studio Orto Kinesis S.r.l.” con sede in Carmiano (LE) alla via Stazione n. 28 ...(omissis)”.*

Con **D.D. n. 207 del 26/04/2024** il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato di "rilasciare, ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale del DSS CAMPI SALENTINA dell'ASL Lecce con riferimento all'arco temporale del 1° bimestre per l'attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine parere di compatibilità favorevole ...(omissis), e alla richiesta trasmessa dal Comune di Carmiano a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione della società "STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.", con sede operativa ubicata in Carmiano via Stazione 28, per l'installazione di n. 1 TC...(omissis)".

Con **pec del 26/06/2024** indirizzata alla scrivente Sezione, il legale rappresentante della suddetta Società ha trasmesso la nota ad oggetto: "Richiesta di autorizzazione all'esercizio per un nuovo impianto di Tomografia Assiale Computerizzata TAC e contestuale richiesta di accreditamento istituzionale" acquisita con prot. n. 336605 del 03/07/2024, rappresentando che:

"Il sottoscritto ...(omissis), in qualità di Legale Rappresentante dello "STUDIO ORTO KINESIS s.r.l." con sede a CARMIANO in Via Stazione n. 28, in cui opera uno Studio Radiologico con Medico Radiologo Responsabile il Dr. Salvatore Perfetto, con la presente

CHIEDE

- a. **L'autorizzazione all'esercizio**, prevista dall'Art.3, comma 6 del R.R. N.9/2022, relativamente all'impianto TAC, per uso diagnostico. Per tale impianto dispone di "verifica di compatibilità regionale" e "autorizzazione alla realizzazione", rilasciata dal Sindaco di Carmiano, che si allega alla presente.
- b. **Contestualmente** all'autorizzazione all'esercizio, si richiede, con unico procedimento anche **l'accREDITAMENTO ISTITUZIONALE**, come previsto dall'art.4, comma 2, sempre del R.R. n.9/2022.

All'uopo, nel precisare che lo "STUDIO ORTO KINESIS s.r.l." con sede a CARMIANO in Via Stazione n. 28, è già accreditato e contrattualizzato per:

- Radiologia Convenzionale
- RMN, grande macchina

con la presente:

...(omissis)".

Con **D.D. n. 44 del 03/02/2025** il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha determinato di rilasciare "di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per l'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine - n. 1 TC in capo alla società "STUDIO ORTO KINESIS S.R.L." (P. IVA 00266730753) nella struttura ubicata in **Carmiano (LE) via Stazione n. 28**, già autorizzata all'esercizio e accreditata istituzionalmente per l'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine n. 1 RMN, il cui Direttore Sanitario è il dott. Salvatore Perfetto, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della provincia di Lecce al n. 3263 e specializzato in Radiodiagnostica, per la seguente apparecchiatura:

| apparecchiatura | marca | modello | Potenza | N. Seriale |
|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|
| TC 16 slice | SIEMENS | SOMATOM Scope | 80, 110, 130 KV | 91377 |

...(omissis)".

Con **nota prot. 122902 del 07/03/2025**, la scrivente Sezione ha invitato "il legale rappresentante della Società richiedente a trasmettere in tempi brevi ...(omissis) alla scrivente Sezione e al Servizio Qu.O.T.A. dell'A. Re.S.S." ulteriore documentazione ad integrazione della pratica e, "subordinatamente all'ottenimento della documentazione di cui ai punti precedenti dalla società richiedente, ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale della citata struttura, (...) il Servizio Qu.O.T.A. – A.Re.S.S., ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura sanitaria al fine di verificare il possesso dei requisiti ulteriori, relativi all'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di Diagnostica per immagine con l'utilizzo di Grandi Macchine per l'accREDITAMENTO n. 1 TC e n. 1 RMN [quest'ultima già accreditata – n.d.r.], previsti dal R.R. n. 3/2010 alle Sezioni A (colonna di destra, relativamente

a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019 e B.01.01 (colonna di destra) nonché dal R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale) in relazione anche alle fasi "PLAN-DO-CHECK-ACT" sulla base delle griglie di autovalutazione".

Con **pec del 12/03/2025**, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. 136416 del 14/03/2025, il legale rappresentante della Società ha riscontrato la suddetta richiesta d'integrazione documentale.

Con **pec del 25/03/2025** il Servizio Qu.O.T.A. dell'A.Re.S.S. ha trasmesso la nota prot. n. 923 del 24/03/2025, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 158546 del 26/03/2025, rappresentando quanto segue:

"...(omissis)

In data 13.03 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alle Fasi di "Plan, Do, Check, Act" di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata dalla struttura da auditare, valutandone quale non congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 18.03 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit, consegnato contestualmente alla struttura, rilevando specifiche Non Conformità, con invito a "comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l'analisi delle cause, il trattamento e l'azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità rilevata".

A seguito di comunicazione PEC del 19.03 da parte della Direzione della struttura, in sede di audit di follow up (documentale) nella giornata del 20.03 u.s., il Gruppo di Valutazione ha esaminato il piano delle azioni correttive specifiche per le Non Conformità rilevate, valutandole come adeguate e congrue.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagine con l'utilizzo di Grandi Macchine, ovvero n. 1 TC e n. 1 RMN, sita in Carmiano (LE) [rectius via Stazione – n.d.r.] n. 28, di cui è titolare la società "Studio Orto Kinesis srl", in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii. e del Manuale di AccREDITAMENTO per le strutture di assistenza ambulatoriale, approvato con R.R. n. 16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di "Plan, Do, Check, Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. ...(omissis)."

Per tutto quanto innanzi esposto;

considerato l'art. 136, comma 1, della L.R. n. 42/2024 che ha esteso, a partire dalla sua entrata in vigore dell'01/01/2025, la possibilità di richiedere l'accREDITAMENTO istituzionale dell'apparecchiatura TC da parte dei soggetti "già in possesso di parere di compatibilità regionale favorevole all'installazione di una TAC, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispongano anche dell'accREDITAMENTO istituzionale per una RMN "grande macchina", ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 52 del 30.11.2019" (distretti socio-sanitari carenti di grandi macchine, in deroga al fabbisogno);

considerato che la Società di cui trattasi, alla data dell'01/01/2025 già disponeva dell'accREDITAMENTO istituzionale per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di n. 1 RMN grande macchina, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del R.R. n. 9/2022 s.m.i., e del parere di compatibilità regionale favorevole all'installazione di n. 1 TC nella medesima struttura sanitaria;

atteso, altresì, che a tali distretti carenti non applica la valutazione della localizzazione territoriale da parte della Direzione Generale dell'ASL territorialmente competente, di cui all'art. 4 comma 5 del R.R. n. 9/2022 s.m.i.;

si propone di rilasciare in capo alla società "**STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.**", p. IVA 00266730753, ai sensi degli artt. 3, c. 3 lett. c) e 24 c. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e dell'art. 136 comma 1 della L.R. n. 42/2024 ("**fuori dal fabbisogno provinciale delle TC**") l'**accREDITAMENTO istituzionale** dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) - **n. 1 TC**, nella struttura sanitaria già autorizzata e accreditata istituzionalmente per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e con utilizzo di n.1 RMN grande macchina ubicata in **Carmiano (LE) alla Via Stazione n. 28**, il cui Direttore Sanitario è il dott. Salvatore Perfetto, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della provincia di Lecce al n. 3263 e specializzato in Radiodiagnostica, per la seguente apparecchiatura:

| apparecchiatura | marca | modello | Potenza | N. Seriale |
|--------------------|----------------|----------------------|------------------------|--------------|
| TC 16 slice | SIEMENS | SOMATOM Scope | 80, 110, 130 KV | 91377 |

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società, entro un breve termine, comunque non superiore a 10 giorni dalla pubblicazione della presente, trasmetta alla scrivente Sezione l'attestazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di rispetto delle condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento di cui all'art. 20 comma 2 della L.R. 9/17 smi resa dal socio "FC Holding S.r.l." (P. I. 05114520751) per il tramite del suo rappresentante legale; e con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- laddove applicabile i competenti uffici di Gestione dei Rapporti Convenzionali dell'ASL competente sono tenuti ad espletare gli adempimenti di competenza relativi al censimento della struttura nel sistema NSIS e all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale, e a darne comunicazione al seguente indirizzo mail: hd.edotto@exprivia.com;
- l'elenco delle prestazioni accreditate ai sensi del D.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2023, recepito con D.G.R. Puglia n. 1963 del 28/12/2023, è separatamente dettagliato con nota accompagnatoria al presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle*

dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla società **“STUDIO ORTO KINESIS S.R.L.”**, p. IVA 00266730753, ai sensi degli artt. 3, c. 3 lett. c) e 24 c. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e dell'art. 136 comma 1 della L.R. n. 42/2024 (*“fuori dal fabbisogno provinciale delle TC”*) **l'accreditamento istituzionale** dell'attività specialistica ambulatoriale di diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine (art. 5, comma 1, punto 1.6.3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.) - **n. 1 TC**, nella struttura sanitaria già autorizzata e accreditata istituzionalmente per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e con utilizzo di n.1 RMN grande macchina ubicata in **Carmiano (LE)**

alla Via Stazione n. 28, il cui Direttore Sanitario è il dott. Salvatore Perfetto, laureato in Medicina e Chirurgia, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi della provincia di Lecce al n. 3263 e specializzato in Radiodiagnostica, per la seguente apparecchiatura:

| apparecchiatura | marca | modello | Potenza | N. Seriale |
|-----------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| TC 16 slice | SIEMENS | SOMATOM Scope | 80, 110, 130 KV | 91377 |

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società, entro un breve termine, comunque non superiore a 10 giorni dalla pubblicazione della presente, trasmetta alla scrivente Sezione l'attestazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di rispetto delle condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento di cui all'art. 20 comma 2 della L.R. 9/17 smi resa dal socio "FC Holding S.r.l." (P. I. 05114520751) per il tramite del suo rappresentante legale;

e con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), in relazione all'attività specialistica ambulatoriale di Diagnostica per Immagini con utilizzo di grandi macchine, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- laddove applicabile i competenti uffici di Gestione dei Rapporti Convenzionali dell'ASL competente sono tenuti ad espletare gli adempimenti di competenza relativi al censimento della struttura nel sistema NSIS e all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale, e a darne comunicazione al seguente indirizzo mail: *hd.edotto@exprivia.com*;
- l'elenco delle prestazioni accreditate ai sensi del D.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2023, recepito con D.G.R. Puglia n. 1963 del 28/12/2023, è separatamente dettagliato con nota accompagnatoria al presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante*

rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società (pec: studio.ortokinesis@legalmail.it);
- al Direttore generale dell'ASL LE (pec: direzione.generale@pec.asl.lecce.it);
- al Dipartimento di Prev. dell'ASL LE (pec: dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- al DSS Campi Salentina dell'ASL LE (pec: dss.campisalentina@pec.asl.lecce.it);
- al Comune di Carmiano (LE) (pec: protocollo.comunecarmiano@pec.rupar.puglia.it)
- alla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia;
- al supporto Exprivia Sistema Edotto (mail: hd.edotto@exprivia.com).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro